

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

453^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 9 MAGGIO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	SAPORITO (DC)	Pag. 7 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		GARIBALDI (PSI)	7 e <i>passim</i>
Annunzio di presentazione.....	3	FLAMIGNI (PCI)	8, 10, 14
Assegnazione.....	3	DE CATALDO (PSI)	9, 11, 12
Nuova assegnazione.....	4	CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno ...	10, 11
GOVERNO		BONIFACIO (DC)	15, 16
Trasmissione di documenti.....	4	Verifica del numero legale.....	16
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	4	CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	16
PARLAMENTO EUROPEO		DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione di documenti.....	4	Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 56:	
DISEGNI DI LEGGE		FERRARI-AGGRADI (DC)	17
Discussione:		PAVAN (DC), relatore	17 e <i>passim</i>
«Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (56), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori:		CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno ...	17 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	6 e <i>passim</i>	CANNATA (PCI)	18
PAVAN (DC), relatore	5 e <i>passim</i>	DE CATALDO (PSI)	19
SCALFARO, ministro dell'interno	5	GARIBALDI (PSI)	19, 39
FERRARI-AGGRADI (DC)	6, 9	FLAMIGNI (PCI)	25 e <i>passim</i>
		SAPORITO (DC)	31, 42
		MITROTTI (MSI-DN)	32, 39
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 1986	43

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Degola, Meriggi, Pagani Antonino, Panigazzi, Santalco, Sellitti, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pacini, in rappresentanza del Senato per la visita ufficiale del Capo dello Stato alla città di Lucca.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 8 maggio 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

NOCI, SAPORITO, SANTALCO, FABBRI, SCHIETROMA, MURATORE, SELLITTI, BUFFONI, COVI e FIOCCHI. — «Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di handicap e per la prevenzione di handicap derivante da incidente od altre cause» (1813);

SPITELLA, MEZZAPESA, ORLANDO, SALVI, BERNASSOLA, VERNASCHI, MARTINI, SCOPPOLA, CAMPUS, DEL NOCE, SAPORITO, ACCILI, BOGGIO e IANNI. — «Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali italiane all'estero» (1814);

FIOCCHI, PAGANI Maurizio, COVI, ORCIARI, BEORCHIA e BERLANDA. — «Norme per la tutela del risparmio azionario» (1815);

FALLUCCHI, COSTA, SAPORITO, BUTINI, ORIANA, GIUST, BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, D'AGOSTINI, LAI, CAVALIERE, FRANZA e BUFFONI. — «Sostituzione dell'articolo 3 e del primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di quadri degli ufficiali delle Forze armate» (1816).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, SPITELLA, PINTO Michele, PATRIARCA, RIGGIO e CURELLA. — «Esclusione dell'Ente nazionale per l'assistenza magistratale (ENAM) e dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI) dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della annessa Tabella B» (1817);

SAPORITO, PINTO Michele, MASCARO, FIMOGNARI, COSTA, BOGGIO, IANNI e BERNASSOLA. — «Istituzione della "Giornata nazionale del ricordo" dei caduti e dispersi» (1818).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Celebrazione del 40° anniversario della fondazione della Repubblica nella giornata del 2 giugno 1986» (1810) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 5^a e della 11^a Commissione;

— in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'Annesso I dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949» (1724), previ pareri della 1^a e della 7^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva» (1523).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Carlo Alberto Marzocchi a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 2 maggio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il bilancio della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1985 (*Doc. XLIX-quater*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 6^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 6 maggio 1986, ha trasmesso la relazione finale redatta dalla Commissione di studio per la individuazione dei criteri per gli smobilizzi e le acquisizioni di imprese a partecipazione statale, da lui istituita.

Detta relazione sarà trasmessa — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e sarà altresì inviata alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 7 maggio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio lungo termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il secondo semestre 1985 (*Doc. XLIX-bis*, n. 6).

Detto documento sarà inviato alla 6^a e alla 10^a Commissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Crenca a Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane (n. 117).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea il 10 marzo 1986, «sugli aiuti agli anziani» (*Doc. XII*, n. 143).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (56), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», d'iniziativa dei senatori Saporito, Mancino, Fimognari, Jervolino Russo, Della Porta, Bombardieri, Vitalone, Vernaschi, Scardaccione, Carollo, Avelone, D'Amelio, Lapenta, Romei Carlo, Miroglio, Santonastaso, Cerami, Colombo Vittorino (V.), Riggio, Pacini, Bausi, Fracassi, Codazzi, Bompiani, D'Agostini, Nepi e Pavan.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Flamigni. Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Saporito. Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, credo di non dover aggiungere nulla alla lunga relazione che ho presentato per iscritto, anche perchè in essa ho cercato di precisare tutti gli aspetti contenuti in questo disegno di legge.

Vorrei solo sottolineare che si tratta di un provvedimento abbastanza complesso, che ha richiesto un esame analitico di tutte le norme nuove che vengono introdotte a modifica della normativa precedente. Esso si rende necessario anche per dare attuazione concreta a tutta la normativa relativa alla riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza (legge n. 121 del 1981 e relativi decreti di attuazione).

Nel presentare tale disegno di legge si è tenuto conto anche delle difficoltà che si sono riscontrate nell'ambito della applicazione delle norme precedenti.

È tanto tempo che lavoriamo su questo provvedimento e ritengo pertanto che sia urgente approvarlo perchè è atteso sia dall'amministrazione della pubblica sicurezza che dalla categoria interessata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei fare soltanto qualche considerazione. Innanzitutto vorrei esprimere parole di gratitudine al senatore Pavan, relatore sul disegno di legge al nostro esame, e al presidente della Commissione, senatore Bonifacio, perchè so che questo tema li ha occupati per una serie indefinita di sedute e ha richiesto intelligenza e pazienza non comuni.

Il provvedimento è complesso. Si tratta di correzioni alla legge di riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Soltanto annunciando il titolo del disegno di legge, può risultare non facilmente comprensibile e poco gradito pensare che una riforma, che è appena nata, possa aver bisogno di correzioni, ed invece è così. Vorrei dire che si tratta di un atto di umiltà con il quale si prende atto che talune situazioni possono essere riportate in condizioni di giustizia e perfezionate con una certa rapidità. Come ha detto il relatore, questo è molto gradito all'amministrazione ed è anche in vario modo, in vario senso e con varia intensità atteso dalla polizia di Stato. Posso anche dire che, dopo tutte queste fatiche, mi pare che vi sia un accordo di massima e quindi la mia speranza che il provvedimento possa finalmente andare in porto è una speranza motivata.

Il problema è politico. Perchè dico che è politico? Perchè loro sanno che si è giunti in Aula non perchè lo imponesse il tema, che è il tipico tema da Commissione, ma per una varietà di impostazione e di visioni tra una Commissione e un'altra, soprattutto sul problema della copertura finanziaria. Devo dire che in proposito la stessa amministrazione ha fornito alcuni dati estremamente oggettivi.

vi. Il sottosegretario Ciaffi, che mi sostituirà nel prosieguo della seduta in quanto, e ne chiedo scusa agli onorevoli senatori, dovrò assentarmi dopo questo breve intervento, conosce molto bene il problema, ha già fornito questi dati e li chiarirà quest'oggi se il Senato lo riterrà opportuno. Il Dipartimento presenta dati dai quali risulta una copertura assolutamente perfetta. Dunque, qual è il problema ancora da risolvere?

Desidero, chiudendo il mio intervento, citare solo un dato. Onorevoli senatori, alcuni dei temi che sono oggi sottoposti alla valutazione e all'esame del Senato sono stati oggetto della discussione del contratto che si è conclusa nel dicembre 1984. È passato un anno e mezzo da quella data e noi stiamo iniziando le trattative per la firma del nuovo contratto. Devo dire che quando si è pensato — anche da parte mia — che, essendoci questo provvedimento pendente in Parlamento, qualche tema avrebbe potuto essere definito più rapidamente con la procedura parlamentare, si è veramente peccato di speranze insperabili. Ora, se con questo voto è forse possibile iniziare il discorso contrattuale su un piano di serenità, di serietà e di distensione, credo che tutti saremmo molto grati al Parlamento ed a questa Assemblea, che ha certamente portato il peso maggiore. Se noi vogliamo che il provvedimento prenda vita, dobbiamo, Governo e parlamentari, avere il coraggio di rinunciare a perfezionismi, a inserire nuovi temi e ad aumentare le questioni che sono in atto, in quanto, quando si è di fronte a provvedimenti-*omnibus* come questo, si subisce la tentazione di porre all'ordine del giorno tutto ciò che potrebbe essere modificato. In un certo senso, coloro che attendono il provvedimento si chiedono perchè, dopo aver affrontato una rilevante serie di problemi, non si possa procedere ad esaminarne anche altri. Ma l'anno e mezzo che è trascorso dimostra che se si aggiunge altra materia alla discussione o se si cerca di perfezionare ulteriormente il provvedimento forse — non si pensi che io sia un pessimista — sarebbe più serio ammettere che non si affronta il problema.

Con queste considerazioni, sottopongo il

provvedimento, che ha il totale appoggio del Ministero, alla volontà politica del Senato e rivolgo ancora un ringraziamento del tutto particolare a lei, signor Presidente, e agli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza è in attesa di conoscere il parere della 5^a Commissione permanente in merito ad alcuni emendamenti che sono stati presentati nella tarda serata di ieri.

Poichè alcuni di questi emendamenti sono riferiti ai primi articoli del disegno di legge in discussione, e potrebbero anche implicare problemi di carattere finanziario, non è possibile procedere nell'esame del provvedimento prima di aver acquisito il predetto parere. Pertanto sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,30).

Ha facoltà di parlare il Presidente della 5^a Commissione permanente.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, nell'adempimento di quello che credo sia il mio dovere e in coerenza con quella linea di rigore e soprattutto di impegno attento che ci siamo imposti, debbo fare una comunicazione. Nella tarda serata di ieri — erano le ore 21 — è giunta alla 5^a Commissione permanente la richiesta di esprimere un parere su una nutrita serie di emendamenti. Abbiamo cercato in tutti i modi di metterci in contatto con il Ministero del tesoro e la Ragioneria generale dello Stato per acquisire elementi informativi indispensabili per poter approfondire l'esame di detti emendamenti. Debbo dire che, nonostante gli sforzi che abbiamo compiuto, non siamo assolutamente in grado di esprimere un giudizio consapevole su alcuni, non dico molti, degli emendamenti che ci sono pervenuti. Quindi, signor Presidente, mi trovo a dover scegliere fra due strade. In base a quello che a me sembrerebbe un comportamento corretto, dovrei chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento a una prossima seduta per consentire alla 5^a Commissione di esaminare gli emendamenti comportanti spese, oppure potrei

rinunciare ad esercitare tale iniziativa alla condizione, però, che per gli emendamenti per i quali si accertasse che comportano nuove spese si rinunciasse alla votazione. Nel caso tale condizione non venisse accettata, desidero precisare che su tali emendamenti dovremo procedere all'esame in Commissione. Desiderò altresì chiarire che, qualora fosse approvato un emendamento comportante una spesa, si determinerebbe per noi una situazione estremamente difficile in quanto il metodo di approvare emendamenti che comportano spese per poi sospendere la seduta ed affidare alla 5^a Commissione l'incarico di ricercare la relativa copertura è un metodo che io considero assurdo e veramente pericoloso. Pertanto, desidero chiarire che non chiederò il rinvio della discussione alla condizione, però, che nel momento in cui si presentino emendamenti comportanti spese si rinvi la seduta oppure si rinunci a votarli.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del senatore Ferrari-Aggradi configura una questione sospensiva ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, su tale questione possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana tiene moltissimo alla rapida approvazione del provvedimento, che è stato oggetto di un lungo dibattito in Commissione e che ha visto verificarsi grandi contrasti fra i Gruppi della Commissione e il Governo. Abbiamo sostenuto una battaglia con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro e alla fine siamo riusciti, come Parlamento, a forzare la mano, per così dire, e a far capire che si trattava di un provvedimento importante. Si tratta di completare, in base all'esperienza fatta, il nuovo ordinamento della Polizia di Stato.

Noi teniamo all'approvazione del provvedimento, quindi siamo per la linea di fare

ritirare tutti gli altri emendamenti — i nostri, quelli che il Governo ha presentato e quelli che gli altri Gruppi hanno presentato — il che faciliterebbe la rapida approvazione del disegno di legge. Per quanto riguarda la corretta dichiarazione del presidente Ferrari-Aggradi, accettiamo di valutare qualche emendamento che non comporti spesa, anche se ci rendiamo conto che è molto difficile verificare se un emendamento comporti spesa o meno in un provvedimento di tanti articoli. Comunque, là dove il presidente Ferrari-Aggradi nel corso della discussione — se si dovesse accettare questa ipotesi subordinata anzichè la nostra di ritirare tutti gli emendamenti ed approvare il testo della Commissione — riterrà che un emendamento non è tecnico, che può comportare o comporta della spesa, ci rimetteremo di volta in volta alle sue dichiarazioni, saremo contro quell'emendamento o ne chiederemo il ritiro. Vorremmo, in ogni caso, che il provvedimento venisse approvato questa mattina.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, una parte delle cose dette dal senatore Saporito le avrei dette anch'io. Vorrei sottolineare l'importanza di questo provvedimento e le attese della Polizia di Stato. Sono in pratica tre anni che si aspetta questo provvedimento di correzione. Esso è partito in un certo modo e sta arrivando gonfiato di una serie di novità che hanno reso anche difficile la sua comprensione. Dopo circa tre anni di esame e di discussione avevamo elaborato in Commissione un testo che sembrava accogliere le istanze più diffuse e più rilevanti. Si è ritenuto di aggiungere ulteriori correzioni ed integrazioni, talune di esse sono tecniche, talaltre inevitabilmente trascinano con sè oneri finanziari.

Personalmente sono dell'avviso che questo provvedimento è urgente — anche perchè il contratto della Polizia è scaduto nel mese di dicembre, è stato prorogato ed è ancora scaduto e pregiudiziale alla sua presa in considerazione è l'approvazione di questo provvedimento — e che quindi bisognerebbe appro-

varlo. Se vi sono difficoltà per gli emendamenti la nostra posizione è di ritirarli tutti; si interverrà ulteriormente ove le situazioni lo richiedano. Se — e apprezzo la disponibilità del Presidente della Commissione bilancio insieme al suo rigore, alla sua coerenza ed alla sua onestà intellettuale — sorgeranno dubbi che in qualche emendamento possano sussistere oneri non previsti che meritano comunque di essere valutati, non potremo che associarci alle dichiarazioni fatte in apertura dal presidente Ferrari-Aggradi.

FLAMIGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Signor Presidente, siamo per approvare questa mattina il provvedimento e riteniamo che si possano votare tutti gli emendamenti che non comportino spesa. Infatti intendiamo ritirare i nostri emendamenti che ne comportano, in accordo con i rappresentanti della Democrazia cristiana e degli altri partiti che ritirano i propri che comportano spesa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei conoscere il suo avviso sulla questione posta dal senatore Ferrari-Aggradi.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, aderendo alle osservazioni del presidente Ferrari-Aggradi, abbiamo esaminato quali emendamenti dovrebbero essere ritirati. Per quanto riguarda gli emendamenti da me insieme ad altri presentati, li ritiriamo e li elencherò subito insieme a quelli che invito i colleghi, non trattandosi di emendamenti da me presentati, a ritirare.

Signor Presidente, pregherei di ritirare gli emendamenti: 1.1, 4.0.1, 12.1, e 21.0.1. Mantengo l'emendamento 25.1. Prego di ritirare inoltre il 26.0.1 e il 35.1; il 39.1 potrebbe rimanere.

GARIBALDI. Io ritiro la mia firma da questo emendamento.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, se c'è soltanto il dubbio che questo emendamento comporti una spesa, allora lo ritirò.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento 39.1 è ritirato.

PAVAN, *relatore*. L'emendamento 39.2 può rimanere; per quanto riguarda l'emendamento 39.3, non mi sembra che comporti spesa.

SAPORITO. Signor Presidente, desidero fare un'osservazione per quanto riguarda l'emendamento 39.3.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, è opportuno che i lavori parlamentari si svolgano in ordine ed in questo momento lei non ha la parola.

PAVAN, *relatore*. L'emendamento 43.1 rimane, così come l'emendamento 43.2; pregherei il Governo di ritirare l'emendamento 45.1 mentre l'emendamento 45.2 può rimanere; prego invece di ritirare l'emendamento 47.1, ritiro l'emendamento 49.1 e prego di ritirare l'emendamento 50.0.1.

SAPORITO. Signor Presidente, desidererei fare alcune osservazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Le darò la parola dopo, ripeto, senatore Saporito; in questo momento il relatore sta facendo delle proposte. Per quanto riguarda i propri emendamenti può decidere di ritirarli e dichiara di farlo; per gli altri emendamenti invita gli onorevoli senatori a ritirarli. Dopo le darò la parola per sapere se intendete mantenere i vostri emendamenti oppure no. Prosegua pure, onorevole relatore.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 52.1, mentre il 56.1 può rimanere. Per quanto riguarda l'emendamento 61.1, si tratta di una questione puramente tecnica e pertanto può rimanere. Ritiro gli emendamenti 63.0.1, 63.0.2, 63.0.3, 63.0.4 e 63.0.5.

Per l'economia dei nostri lavori pregherei i presentatori di ritirare anche gli emendamenti 35.2, 39.4, 42.1 e 36.1 (quest'ultimo del Governo), pur se non comportano un aumento di spesa, che risultano nei fogli aggiunti nn. 1 e 2.

PRESIDENTE. Risultano dunque al momento ritirati gli emendamenti presentati dai senatori Pavan e Garibaldi.

Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo e quelli di altri colleghi, il relatore non poteva far altro che proporre il loro ritiro. Prima però che i presentatori si pronunzino su questa richiesta, penso sia opportuno ascoltare l'avviso del Presidente della 5^a Commissione, il quale ha in precedenza avanzato una questione sospensiva.

Pertanto ha facoltà di parlare il senatore Ferrari-Aggradi.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, anzitutto desidero esprimere a lei e ai colleghi che hanno parlato un vivo ringraziamento per la comprensione che hanno dimostrato per la posizione che sono costretto ad assumere. Molto spesso si tratta di un lavoro ingrato ma doveroso perchè se parliamo di coerenza e di rigore dobbiamo anche metterlo in pratica.

PRESIDENTE. Su questo argomento già ho avuto la possibilità di esprimerle il ringraziamento, credo, di tutti i Gruppi parlamentari perchè questo lavoro certamente ingrato è utile alle istituzioni ed è conforme alla Costituzione.

FERRARI-AGGRADI. Per quanto riguarda la procedura da seguire, avevo detto, esprimendo anche il pensiero del Ministero del tesoro, che la nostra proposta iniziale era quella non solo di sospendere ma addirittura di rinviare l'esame del provvedimento ed in particolare degli emendamenti. Tuttavia mi faccio carico dell'importanza di questa discussione e dell'opportunità di procedere nel modo più rapido possibile. C'è una viva attesa su questo provvedimento, quindi capisco i colleghi che raccomandano di non rinviare ancora l'esame.

Stando così le cose, mi faccio carico personalmente e nei confronti del Tesoro e della mia Commissione della decisione di non insistere sulla richiesta iniziale di sospensiva e di formularne una subordinata che suona così: non mettere ai voti o comunque ritirare gli emendamenti che comportano spesa. A

tale proposito però vorrei pregarla, signor Presidente, di lasciarmi la possibilità di esaminare in concreto gli emendamenti perchè alcuni di essi possono dare l'impressione di non comportare spesa, ma io vorrei esserne sicuro. Qualora qualche emendamento comportasse spesa, vorrei pregare il relatore e gli altri colleghi di prenderne atto.

Su questa linea credo che, se abbiamo il consenso dei vari Gruppi, potremo procedere non solo in modo spedito ma anche con lo stile e la correttezza che fanno onore al nostro Senato.

PRESIDENTE. Pertanto ella, senatore Ferrari-Aggradi, ha ritirato la proposta di sospensiva. Si riserva, come è suo diritto, di esprimersi sugli emendamenti e sulla esistenza o meno di copertura finanziaria per quelli comportanti spesa.

Ciò chiarito, chiedo ai presentatori degli emendamenti se aderiscono alla richiesta del relatore e del senatore Ferrari-Aggradi e ritirano gli emendamenti comportanti maggiori oneri finanziari.

SAPORITO. Signor Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti salvo — come avevo preannunciato — l'emendamento 50.0.1. Con esso si intende — e lo potranno valutare il relatore, il Governo ed il presidente Ferrari-Aggradi — riconoscere gli esami sostenuti dagli allievi della scuola di polizia.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, questo emendamento verrà illustrato al momento opportuno.

DE CATALDO. Signor Presidente, se mi consente devo dirle in tutta sincerità che sono rimasto profondamente sconcertato dall'invito, che pone in discussione una serie di problemi, non escluso quello della presenza di un parlamentare in un'Aula del Parlamento.

Evidentemente il nostro compito è quello di cercare di varare le leggi presto e bene e io devo dare atto della preoccupazione costante del presidente Ferrari-Aggradi nella ricerca del raggiungimento di tutti e due questi fini.

Signor Presidente, nella situazione nella quale ci troviamo, personalmente ho presentato due emendamenti, che fra l'altro non credo comportino modificazioni di natura finanziaria, ma non è questo che mi interessa. Emendare significa lessicalmente cercare di migliorare, cioè vuol dire presentare al paese e alla società una legge che sia la migliore possibile. Ciò può comportare dei ritardi. Beh, non parliamo dei ritardi del Parlamento: ci sarebbe troppo da dire, quindi è bene non discuterne in questo momento! Le devo dire però in tutta coscienza, signor Presidente, che non mi sentirei di adempiere al mandato che mi è stato affidato se rinunciassi agli emendamenti.

Non si tratta di una drammatizzazione del problema: è l'occasione, signor Presidente, una mattina di un venerdì qualunque dell'anno, di esporre i sentimenti, e qualche volta le angosce, di un parlamentare nel 1986.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, ho attentamente seguito il suo intervento. Per quanto riguarda i compiti e le responsabilità della Presidenza, desidero farle presente che la Presidenza ritiene di attenersi con molto rigore — come è suo dovere — alla responsabile applicazione del Regolamento del Senato, e in particolare degli articoli 40 e 100, settimo comma, che impongono al Presidente di compiere gli adempimenti che sta svolgendo.

DE CATALDO. Non ho assolutamente nulla da obiettare alla Presidenza. Riconosco — per carità — che la procedura è rispettata.

FLAMIGNI. Signor Presidente, aderisco alla richiesta del relatore di ritirare i nostri emendamenti che comportano spesa.

Essi sono il 26.0.1 ed il 47.1. Gli altri sono soltanto di natura tecnica.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 45.1. Per quanto riguarda l'emendamento presentato all'articolo 36, pur non comportando spesa, il Governo aderisce all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo così chiarito la questione e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nella discussione perchè hanno fatto conoscere con chiarezza le loro posizioni, facilitando il compito della Presidenza. Passeremo quindi all'esame degli emendamenti che non sono stati ritirati. Qualora il Presidente della 5^a Commissione ritenesse che qualcuno di essi comporti maggiori oneri, in quel caso ne sospenderemo la votazione in modo da concordare con il presentatore eventuali modificazioni.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:

a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;

b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1. Il personale che riveste la qualifica di primo dirigente e di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento della Polizia di Stato è collocato a riposo al compimento del sessantaduesimo anno di età».

1.1 SAPORITO, LOTTI Angelo, BERNASSOLA

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:

« Art. 53-bis. — (Collocamento a riposo). — Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

È approvato.

Art. 3.

1. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di Polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

È approvato.

Art. 4.

1. Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto il seguente comma:

«Con le modalità previste dai commi precedenti, coloro che hanno prestato servizio nei ruoli degli ispettori, possono essere richiamati purchè non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età».

4.0.1

DE CATALDO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

DE CATALDO. Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè e ha lo scopo di migliorare la legge, compiendo un atto di giustizia nei confronti di servitori dello Stato che sono tuttora nelle condizioni di poterlo agevolmente servire. Non comporta ulteriore spesa e riguarda pochissime unità che sono deontologicamente meritevoli di questo riconoscimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, il problema dell'età è abbastanza complicato e quando abbiamo stabilito un certo limite in precedenti leggi lo avevamo fatto cercando un equilibrio tra le varie categorie. Anche per le motivazioni di carattere generale adottate prima, sono contrario.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, devo riconoscere che le intenzioni del collega De Cataldo hanno un fondamento perchè molto personale di valore e qualificato potrebbe ancora dare molto ed essere utile. La logica della riforma però è un'altra e occorre rispettarla. Pertanto il Gruppo socialista voterà contro.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, avendo presentato un disegno di legge di contenuto analogo, solo per questo motivo, ritiro l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 338, per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalità di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

È approvato.

Art. 6.

1 Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337.

È approvato.

Art. 7.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« **L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.**

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende ».

È approvato.

Art. 8.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare ».

È approvato.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, è sostituito dal seguente:

« **Il Ministro dell'interno è autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale**

della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

È approvato.

Art. 10.

1. Nell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma nono è sostituito dai seguenti:

« Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione ».

È approvato.

Art. 11.

1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, al comma primo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

È approvato.

Art. 12.

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

« Art. 46. - (*Inquadramento*) — Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverrà secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«...La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della Polizia di Stato con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366».

12.6 SAPORITO, LOTTI Angelo, BERNASSOLA

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 13.

1. La domanda prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dal precedente articolo 12, deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 14.

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifica o tecnica può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

È approvato.

Art. 15.

Le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, nonché al personale dell'Amministrazione civile **dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato.**

È approvato.

Art. 16.

Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica si-

curezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo successivo.

Art. 17.

1. Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo, al personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in tali turni compete un compenso orario in misura pari al dieci per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Signor Presidente, noi siamo contrari all'approvazione di questo articolo: l'abbiamo sempre detto in Commissione e siamo confortati dal fatto che contrari ad esso sono gli stessi soggetti a cui è destinato, vale a dire i piantoni e i componenti dell'Arma dei carabinieri. Il Cocer dei carabinieri, l'organo cioè di rappresentanza, si è espresso in maniera contraria. Con l'articolo 17, infatti, si vorrebbe imporre un orario di servizio che arriva persino alle 24 ore giornaliere, pretendendo poi di compensare il lavoro straordinario con appena il 10 per cento della tariffa oraria che viene rispettata invece per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Per tali motivi esprimo, a nome del mio Gruppo, il voto contrario all'articolo 17.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Flamigni di rivedere la sua posizione, anche per il rapporto di forza che esiste in quest'Aula in questo momento. Non ci vorremmo, cioè, vedere costretti o a fare lunghe discussioni o ad utilizzare qualche altro strumento regolamentare. Il senatore Flamigni, infatti, sa perfettamente che noi sull'articolo 17 siamo stati a discutere per mesi. Si tratta di una questione di principio, di un punto essenziale di questa riforma, trattandosi dell'Arma dei carabinieri e della categoria più debole dell'Arma stessa.

Io mi rendo conto che sarebbe stato forse giusto, in una logica diversa, rinviare tutto all'accordo o alla contrattazione, però è prevalso in Commissione — ed io spererei che altrettanto accadesse in quest'Aula — l'orientamento a stabilire un «principio» per l'Arma dei carabinieri, riservando successivamente, una volta affermato il «principio», alla contrattazione di fissarne l'entità e di stabilirne le modalità di pagamento. Abbiamo voluto cioè fissare un principio legislativo e poi rendere operativa tutta la procedura contrattuale. Questo è un punto essenziale — voi lo sapete — per il Gruppo della Democrazia cristiana, ma direi anche per il Governo — se ricordo bene — e per le altre forze politiche di maggioranza. Ora, il Gruppo comunista a questo punto esprime la sua contrarietà all'articolo 17, ma, se cade l'articolo 17, viene messo in dubbio uno dei principi di questa riforma che per noi è essenziale.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, vorrei pregare il senatore Flamigni di riconsiderare la posizione del suo Gruppo, in relazione anche al contesto del progetto che sottintende questo disegno di legge, già di per sé complicato.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, qui si è creata una strana e paradossale situazione, al di là delle considerazioni di carattere politico che faceva il senatore Saporito e che

noi condividiamo: se venisse soppresso questo articolo, così come è formulato, si andrebbero a creare condizioni tali per un impegno di spesa di circa 8 miliardi, secondo i calcoli fatti 7-8 mesi fa. Infatti al servizio espletato in tal modo per far fronte alle esigenze di presidio e di ordine pubblico dovrebbe sostituirsi personale con costo maggiore.

Mi rendo conto che ciò non attiene al disegno di legge, presidente Ferrari-Aggradi, però ha un'influenza indiretta finanziariamente onerosa sul sistema.

Suggerirei pertanto al collega Flamigni di rivedere la sua posizione.

FLAMIGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Vorrei rispondere al senatore Saporito. Fin dall'inizio ci siamo sempre opposti all'inclusione di questo articolo in un disegno di legge che ha per titolo: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121...». Infatti esso attiene a una materia che semmai riguarda i carabinieri e non la polizia di Stato. Insistiamo pertanto nella nostra posizione.

Per quanto poi attiene ai problemi relativi agli oneri, mi sembra che vi sia un risparmio (*interruzione del senatore Garibaldi*) perchè l'approvazione di questo articolo comporta una spesa che attualmente non è ancora affrontata. È aperto il problema di come retribuire il lavoro straordinario dei carabinieri, e deve esseré ancora risolto. Avremo quindi un successivo provvedimento.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, vorrei solo proporre l'accantonamento dell'articolo 17.

JANNELLI. Sono d'accordo con il presidente Bonifacio. È necessario.

FLAMIGNI. Si tratta di una proposta di stralcio?

BONIFACIO. No, intendo dire che per adesso non lo votiamo.

PIERALLI. È solo per far arrivare un po' di senatori democristiani!

SAPORITO. Chiedo allora la verifica del numero legale. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

SPANO ROBERTO. Ma se fino ad un minuto fa avete detto che entro questa mattina dovevate approvare tale disegno di legge!

FIORI. Tanto non c'è il numero di senatori necessari per richiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte dei senatori Saporito, Garibaldi, Sclavi, Bompiani, Lotti Angelo, Ceccatelli, Oriana e Petrilli è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 12,10*).

Presidenza del vice presidente OSSICINI

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 14 al 23 maggio 1986.

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 14 al 18 maggio in occasione del Congresso del Partito liberale italiano.

Martedì	20 maggio	(antimeridiana)	— Comunicazioni del Presidente del Consiglio e conseguente dibattito
»	»	(pomeridiana)	
		(h. 10)	
		(h. 15,30)	
Mercoledì	21 »	(pomeridiana)	— Eventuale seguito del disegno di legge n. 56 — Modifiche ed integrazioni alle legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		(h. 16)	
»	»	(notturna)	
(eventuale)		(h. 21)	— Disegno di legge n. 1786 — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni per il funzionamento dei Comitati nazionali del C.N.R. (<i>Presentato al Senato - scade il 20 giugno 1986</i>)
			— Disegno di legge n. 1328 — Servizi Amministrativi Avvocatura dello Stato.
			— Disegno di legge n. 1004 — Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche

				— Comunicazioni del Ministro Martinazzoli sui problemi della giustizia
Giovedì	22 maggio	(antimeridiana)	(h. 9,30)	}
»	»	(pomeridiana)	(h. 16,30)	
Venerdì	23 »	(antimeridiana)	(h. 9,30)	
»	»	(pomeridiana)	(h. 16,30)	
				— Disegni di legge nn. 221, 432 e 1050 — Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo
				— Disegni di legge nn. 23 e 423 — Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario
				— Disegno di legge n. 1806 — Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza locale (<i>Presentato al Senato - scade il 1° luglio 1986</i>)
				— Disegno di legge n. 996 — Nuove norme a tutela della libertà sessuale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)

Sui disegni di legge nn. 221-432-1050, 23-423 e 996 si svolgerà un'unica discussione generale.

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 26 al 31 maggio in occasione del Congresso della Democrazia cristiana.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Ripresa della discussione

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ho chiesto la parola perchè nell'intervallo che abbiamo avuto ho approfondito un po' tutti gli emendamenti rimasti, cioè gli emendamenti che non sono stati ritirati e, non comportando questi una spesa, sono in grado di annunciare il parere favorevole della 5^a Commissione.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una proposta, prima di passare alla

votazione, in merito all'articolo 17. Come relatore propongo il seguente emendamento:

All'articolo 17 sostituire le parole: «pari al» con le seguenti: «non inferiore al».

17.1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento testè presentato.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Gli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati prima del 31 dicembre 1982 presso i centri di addestramento della Polizia di Stato per le esigenze di formazione degli agenti ausiliari di leva, possono, a domanda, accedere, ove sussistano vacanze, al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, primo comma, lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari è subordinato all'esito favorevole di un colloquio vertente sul diritto penale processuale e sostanziale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto della navigazione e nozioni di medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio sono ammessi a frequentare il corso di formazione teorico-pratico di cui all'articolo 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari per pubblico concorso.

È approvato.

CANNATA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

1. L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonché quella per servizio festivo di

cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, è estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.

È approvato.

Art. 20

1. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, la dotazione delle sottoelencate qualifiche previste nella tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

idraulico specializzato,			
termomeccanico	da 200	a	50
idraulico	da 5	a	155

2. Per le esigenze indicate nel precedente comma 1, il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima tabella II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

3. Alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la qualifica di inquadramento di redattore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere.

È approvato.

Art. 21.

1. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma diciannovesimo è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge ».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. . . .

1. Il personale dirigente e direttivo dei ruoli ad esaurimento della Polizia di Stato è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Al personale di cui al comma 1 non si applicano le norme concernenti le posizioni di stato di ausiliaria e di riserva ed il concesso trattamento economico ».

21.0.1

DE CATALDO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

DE CATALDO. Signor Presidente, insisto sull'emendamento 21.0.1 perchè, a mio giudizio, esso non comporta alcuna ulteriore spesa in quanto riguarda personale che è già in servizio. Penso anzi che eventualmente sarà ridotta un'eventuale spesa derivante dall'erogazione della liquidazione.

Faccio presente che già con l'articolo 4 è stato aumentato a 65 anni il limite di età per i funzionari del ruolo tecnico e per i medici del ruolo professionale. Mi sembra che, stando così le cose, non si possa risolvere la questione in modo approssimativo, mantenendo o ritirando gli emendamenti. Perciò insisto per la votazione.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Desidero esprimere il mio avviso contrario perchè l'articolo aggiuntivo

proposto dal collega De Cataldo, che apparentemente può sembrare ispirato al concetto della uniformità di trattamento, in realtà comporta un inquinamento della impostazione della riforma. Infatti, a suo tempo, a questo personale, che era militare, venne offerta l'opportunità di optare per il ruolo civile e quindi di acquisire anche il traguardo del sessantacinquesimo anno di età che veniva previsto per il personale civile. Con l'opzione per la cosiddetta civilizzazione costoro hanno oggi la facoltà di andare in pensione al sessantacinquesimo anno. In altre parole, mi sembra che in questo modo si vorrebbe, come dice il proverbio corrente, la botte piena e la moglie ubriaca e questo non mi sembra sia assolutamente da condividere.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Il parere è contrario per due motivi: anzitutto perchè questo personale ha scelto il ruolo ad esaurimento e con ciò facendo ha usufruito di determinati benefici. Inoltre, approvando l'emendamento creeremo problemi con l'esercito e con coloro che hanno mantenuto la disciplina militare.

Per quanto concerne il secondo comma, ritengo che esso comporti una spesa perchè occorrerebbe rivedere il trattamento economico di coloro che sono in ausiliaria.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore De Cataldo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 22.

1. Per le esigenze dei reparti a cavallo della Polizia di Stato, nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 14 mar-

zo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, è istituita, tra le qualifiche ricomprese nella seconda qualifica funzionale, quella di addetto ai quadrupedi-conduttore con la dotazione organica di 25 posti.

2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, nell'ambito della seconda qualifica funzionale ivi indicata, è diminuita di un egual numero la dotazione organica della qualifica di manovale.

3. Le mansioni del personale di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.

4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami consistenti in una prova pratica professionale integrata da un colloquio secondo le modalità stabilite, per le qualifiche di corrispondente livello, nel quadro A annesso al regolamento di attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

5. Della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente comma 4, da costituirsi a norma dell'articolo 8 del regolamento ivi indicato, in luogo dell'esperto è chiamato a far parte un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso i reparti a cavallo.

6. Salvo il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi, per la partecipazione al concorso è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

È approvato.

Art. 23.

Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di console di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel precedente comma 1.

È approvato.

Art. 24.

1. Il personale appartenente alle sopresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette, previo superamento di una prova pratica.

2. Per l'inquadramento di cui al precedente comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

È approvato.

Art. 25.

1. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, può accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: tecnico-scientifiche» inserire la seguente: «, professionali»; dopo le parole: «nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337» inserire le seguenti: «e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.»

25.1

PAVAN, GARIBALDI

PAVAN, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

1. I benefici di cui all'articolo 36, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, nonchè agli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario *ex combattenti* o *partigiani*.

2. I suddetti benefici sono altresì estesi agli ufficiali del disciolto Corpo, assimilati o equiparati agli *ex combattenti*.

È approvato.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento 26.0.1 è stato ritirato:

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. ...

«La ricostruzione di carriera di cui agli articoli 7, delle 10 ottobre 1974, n. 496 e 3, legge 12 aprile 1976, n. 205 e norme in essi richiamate, prevista agli effetti giuridici ed economici solo al momento della cessazione dal servizio per qualsiasi causa si intende non limitata all'ambito delle carriere di appartenenza durante l'attività di servizio».

26.0.1 FLAMIGNI, TARAMELLI, GARIBALDI

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 27.

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole:

« **funzionari dei servizi di sicurezza** », sono aggiunte le seguenti: « nonchè agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 ».

È approvato.

Art. 28.

1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest'ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo.

2. L'Amministrazione dell'interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1982, n. 90, all'acquisizione di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attività indicate dal precedente comma 1.

Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

È approvato.

Art. 29.

1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30 e della relativa tabella:

Art. 30.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.

TABELLA I

RUOLI TECNICI

RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI

Operatore tecnico	}	n. 2.838
Operatore tecnico scelto			

RUOLO DEI COLLABORATORI TECNICI

Collaboratore tecnico	}	n. 2.838
Collaboratore tecnico principale			
Collaboratore tecnico capo		»	924

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Vice revisore tecnico	}	n. 1.728
Revisore tecnico			
Revisore tecnico principale			
Revisore tecnico capo		»	672

RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice perito tecnico	n.	179
Perito tecnico	»	143
Perito tecnico principale	»	107
Perito tecnico capo	»	71

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Selettori centro psico- tecnico	Medici legali
Direttore tecnico	}	95	80	14	5	12
Direttore tecnico principale						
Direttore tecnico capo	46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	25	Vice consigliere ministeriale

DIRIGENTI FISICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	12	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	20	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI CHIMICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI BIOLOGI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale
E	Primo dirigente . .	1	Vice consigliere ministeriale

DIRIGENTI SELETTORI CENTRO PSICOTECNICO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	1	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI MEDICI-LEGALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 31.

1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunto o di ausiliario.

2. L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è abrogato.

È approvato.

Art. 32.

1. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.

È approvato.

Art. 33.

1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa ».

È approvato.

Art. 34.

1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conse-

guito, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramento di coloro che, alla data del 30 giugno 1985, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la data: «30 giugno 1985» con «30 giugno 1986».

35.2 FLAMIGNI, VOLPONI, TARAMELLI,
MAFFIOLETTI DE SABBATA, STEFANI,
ALICI, BONAZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Essi vengono comunque collocati nel ruolo dopo i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso dei marescialli del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. nel ruolo degli ispettori».

35.1 SAPORITO, ALIVERTI, BERNASSOLA,
LOTTI Angelo

Ricordo che l'emendamento 35.1 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 35.2.

FLAMIGNI. Signor Presidente, lo mantengo perchè quando abbiamo scritto «30 giugno 1985» si prevedeva l'approvazione di questo disegno di legge entro tale data; poi i ritardi sono stati tali per cui è opportuno recuperare la data del 30 giugno 1986, che corrisponde esattamente all'altra data.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che avevo invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 35.2. Mi rimetto peraltro all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Flamigni, accoglie l'invito del relatore?

FLAMIGNI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore Flamigni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 36.

1. Il personale della Polizia di Stato che riveste la qualifica di assistente capo od assistente da almeno due anni può conseguire, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la promozione alla qualifica di vicesovrintendente mediante concorso per titoli di servizio ed una prova scritta di carattere teorico-pratico ed aver frequentato un corso di aggiornamento e formazione della durata di tre mesi.

2. Il colloquio verte sulle materie del corso.

3. La promozione alla qualifica di vicesovrintendente è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame di fine corso.

È approvato.

Art. 37.

1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, a domanda, per infermità o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.

È approvato.

Art. 38.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — (*Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli*). — Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:

a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;

b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;

c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;

d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore ».

È approvato.

Art. 39.

1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed un esame scritto consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.

2. Al concorso straordinario è ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «titoli di servizio e d'esame», sopprimere la parola: «scritto».

39.3

FLAMIGNI, TARAMELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «esame scritto» con la seguente: «esame».

39.4

FLAMIGNI, VOLPONI, TARAMELLI,
MAFFIOLETTI, DE SABBATA, STEFANI, ALICI, BONAZZI

Al comma 3, sostituire le parole: devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336» con le altre: «devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di sei mesi».

39.1

PAVAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potrà precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli».

39.2

PAVAN, GARIBALDI

Ricordo che l'emendamento 39.1 è stato ritirato.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, preghe-
rei il senatore Flamigni di ritirare il suo
emendamento 39.4 in quanto propongo, come
relatore, il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «ed un
esame scritto» con le parole: «ed una prova».*

39.5

IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Flamigni, preso
atto del nuovo emendamento del relatore,
ritira l'emendamento 39.4?

FLAMIGNI. Sì, signor Presidente, e considero ritirato anche l'emendamento 39.3.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 39.2.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 39.2 che si illustra da sè. Avevamo già detto prima quali emendamenti ritiravamo e quali no e su quelli che avevamo intenzione di mantenere il presidente Ferrari-Aggradi si è espresso favorevolmente a nome della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39,2, presentato dai senatori Pavan e Garibaldi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 40.

1. Ai fini dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 38 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L'inquadramento ha luogo secondo l'ordine delle tre graduatorie, ed all'interno delle stesse secondo l'ordine risultante dall'esito del concorso.

È approvato.

Art. 41.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale è ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 38.

2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

È approvato.

Art. 42.

1. I concorsi di cui agli articoli 38 e 40 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del personale.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno nel rispetto dei seguenti criteri:

a) individuazione dei titoli di servizio e delle materie per l'esame scritto tale da valorizzare, in relazione alle finalità del concorso, l'esperienza e la capacità professionale;

b) individuazione di un punteggio massimo per i titoli di servizio pari al doppio del punteggio massimo per la prova prevista:

c) individuazione del punteggio minimo da conseguire nella prova prevista.

3. Le graduatorie si formano sulla base dei punteggi complessivi riportati dai candidati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «esame scritto» con la seguente: «esame».

42.1 FLAMIGNI, VOLPONI, TARAMELLI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, STEFANI, ALICI, BONAZZI

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, analogamente alla mia richiesta precedente, invito i proponenti a ritirare questo emendamento.

Come relatore, infatti propongo il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «l'esame scritto» con le parole: «la prova prevista».

42.2

IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Flamigni, preso atto dell'emendamento 42.2, ritira l'emendamento 42.1?

FLAMIGNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.2 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43:

Art. 43.

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. — (Nomina a vice ispettore). — La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:

a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ov-

vero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi.

Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave».

43.1

PAVAN, GARIBALDI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

43.2

PAVAN, GARIBALDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.1, presentato dai senatori Pavan e Garibaldi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.2, presentato dai senatori Pavan e Garibaldi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 44.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — (*Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo*). — Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore ».

È approvato.

Art. 45.

1. Al personale delle forze di polizia si applicano il comma primo dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Al personale delle forze di polizia che al 1° gennaio 1983 è inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio è determinato con le seguenti modalità:

a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;

b) inquadramento nel nuovo livello con le modalità di cui al citato articolo 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge n. 283 del 1981, convertito dalla citata legge n. 432 del 1981.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 25 giugno 1982».

45.1 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al personale delle forze di polizia» con le altre: «Anche al personale della Polizia di Stato».

45.2 IL GOVERNO

Ricordo che l'emendamento 45.1 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 45.2.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 46.

1. Nell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro ».

È approvato.

Art. 47.

1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, al primo comma, le parole « per esami » sono sostituite dalle seguenti: « per titoli di servizio e colloquio ».

2. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Le assistenti inquadrare nel ruolo degli ispettori o nel ruolo ad esaurimento delle

assistenti della Polizia di Stato, conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di commissario, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore».

47.1

FLAMIGNI, TARAMELLI

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 48.

1. Nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori è determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno ».

È approvato.

Art. 49.

1. Ai fini del computo dell'anzianità pregressa prevista dall'articolo 17, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, il servizio comunque prestato dai sottufficiali anche in carriere militari diverse o inferiori è valutato, a sanatoria, nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le somme già corrisposte dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984, a

seguito della valutazione nel 5° livello retributivo del servizio comunque prestato dai sottufficiali o qualifiche equiparate, anche in carriere militari diverse o inferiori, non sono soggette al recupero da parte dell'Amministrazione di appartenenza».

49.1 PAVAN, GARIBALDI

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50:

Art. 50.

1. Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dell'articolo 2, comma quarto, della legge 20 marzo 1984, n. 34, fino a quando non interverrà l'accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. ...

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Agli allievi ed agli aspiranti che hanno frequentato l'Istituto superiore di Polizia sono, comunque, riconosciuti gli esami sostenuti e superati nelle materie universitarie del piano di studio di cui all'articolo 12 per

il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nelle università italiane”».

50.0.1 SAPORITO, LOTTI Angelo, BERNASOLA, FALLUCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SAPORITO. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole che si riconoscano agli allievi che frequentano questo corso di polizia gli esami sostenuti all'università. Questa norma non dovrebbe creare difficoltà di accoglimento da parte del Governo. Comunque, mi rimetto a quanto il Governo ed il relatore diranno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, se l'emendamento espresse il concetto testè illustrato dal collega Saporito, non avremmo nulla da obiettare, nel senso che per l'accesso all'Istituto superiore di polizia potrebbero essere riconosciuti gli esami effettivamente sostenuti e superati in sede universitaria. Poichè dalla sua formulazione sembra voglia intendersi l'inverso, devo esprimere parere contrario, nel senso che agli allievi che hanno frequentato l'Istituto superiore di polizia non sono comunque riconosciuti gli esami già sostenuti e superati nelle materie previste dai piani di studio. Ciò vuol dire che gli esami superati nell'Istituto superiore di polizia non vengono riconosciuti automaticamente in sede universitaria; non essendo l'Istituto superiore di polizia equiparato nelle norme a facoltà universitaria, si interferirebbe con un ordinamento esterno a quello di pubblica sicurezza. Per questi motivi vorrei invitare il collega Saporito a ritirare l'emendamento.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Ritiro l'emendamento, però sottopongo al Governo il problema che credo

si possa risolvere anche in via amministrativa, nel senso che gli esami sostenuti nei corsi di scuola di polizia per i giovani che poi non completano il corso e non arrivano alla laurea siano riconosciuti all'esterno, perchè è ridicolo sostenere lo stesso esame nella stessa materia.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente intendo far mio l'emendamento 50.0.1 e sarebbe mia intenzione, altresì, proporre un subemendamento a tale emendamento inteso a modificarlo nel senso indicato dal rappresentante del Governo. Peraltro non sono in grado di raccogliere il numero di firme necessarie per presentare il subemendamento. Non insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 50.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 50.0.1 deve quindi intendersi ritirato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 51

1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

« Art. 54. — (*Disposizione transitoria sul trattamento economico*). — Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo ».

È approvato.

Art. 52.

1. Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 continua ad applicarsi al personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121 e nei relativi decreti delegati in quanto compatibile con l'ordinamento dettato dalle predette norme.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 non hanno effetto nei confronti del personale ivi indicato che ne abbia comunque già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121».

52.1

PAVAN, GARIBALDI

Ricordo che l'emendamento 52.1, è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 53.

1. Il comma quinto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 340, non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri, che è inquadrato, anche in soprannumero e con l'anzianità maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti qualifiche di commesso o legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

È approvato.

Art. 54.

1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982 aveva già maturato i requisiti di anzianità previsti negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la durata dei corsi ivi indicati è ridotta a due mesi.

È approvato.

Art. 55.

1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, il comma primo è sostituito dal seguente:

« Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio-operatore cifre e di responsabile di ufficio copia-operatore cifre, di stenodattilografo, di operatore di *consolle* di centro elaborazione dati, di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati, può accedere, anche in soprannumero, al compimento dei cinque anni di anzianità, in dette qualifiche o quelle di programmatore di archivio automatizzato o di addetto alle relazioni, previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi ».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56 con l'annessa tabella II:

Art. 56.

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonché per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.

3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:

- a) brevetto di pilota di elicottero;
- b) brevetto di pilota aereo;
- c) brevetto di specialista di elicottero;
- d) brevetto di specialista aereo;
- e) brevetto di osservatore.

4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della Polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.

5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le indennità speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attività di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.

6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.

TABELLA II

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE

QUADRO A

PILOTI DI ELICOTTERO

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore

QUADRO B

PILOTI OSSERVATORI (piloti di aereo leggero)

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.

QUADRO C

OSSERVATORI

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali Osservatori A.M.	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore

QUADRO D

SPECIALISTI (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Direttivi, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che esplica funzioni di polizia».

56.1 PAVAN, GARIBALDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAVAN, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento 56.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1, presentato dai senatori Pavan e Garibaldi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56 nel testo emendato con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 57.

1. Le norme previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

È approvato.

Art. 58.

1. Per il perfezionamento del periodo di prova di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, l'assegnazione alle prefetture dei vincitori di concorsi prevista dal comma terzo del medesimo articolo ha luogo dopo l'espletamento del corso di formazione professionale di cui al comma quarto del citato articolo 14.

È approvato.

Art. 59.

1. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il comma ventesimo, è aggiunto il seguente:

« Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni ».

2. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al comma ventesimo, dopo la parola « prefetti » aggiungere le seguenti: « e ai direttori centrali del Ministero ».

È approvato.

Art. 60.

1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate è posto a disposizio-

ne del Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza — un alloggio nell'ambito delle strutture dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.

È approvato.

Art. 61.

Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337, del 1982, come modificato dalla presente legge, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purchè in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.

L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purchè l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunciare al passaggio nei ruoli tecnici ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente alinea:

«L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:».

61.1 PAVAN, GARIBALDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAVAN, *relatore*. È un emendamento soltanto tecnico; pertanto, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento 61.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.1, presentato dai senatori Pavan e Garibaldi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 61 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 62.

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole « gli accertamenti medico-legali », sono aggiunte le seguenti: « e le relative procedure ».

2. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 ».

È approvato.

Art. 63.

1. Nell'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150, al comma 7, numero 2), le parole: « restanti unità » sono sostituite con le seguenti: « restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri ».

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 63:

Dopo l'articolo 63, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

“Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono accedere mediante concorso per titoli di servizio e corso di formazione professionale della durata di sei mesi con esame finale alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della polizia di Stato, nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica di vice commissario o commissario.

A concorso per titoli di servizio di ammissione al corso di formazione professionale possono partecipare le assistenti in possesso di una anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

Il concorso per titoli di servizio di cui al comma precedente è indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

Le modalità di espletamento del concorso per titoli di servizio, dell'esame finale del corso di formazione, consistente in un colloquio vertente su materie professionali nonché i programmi e le modalità di espletamento del corso medesimo, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

Le assistenti che non superino il corso di formazione, inquadrati nel ruolo degli ispettori o nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della polizia di Stato, conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di commissario, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore».

63.0.1 PAVAN, GARIBALDI

Art. ...

«1. All'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori del Centro psicotecnico della polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, possono essere affidati, nei limiti dal 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza.

2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte”.

63.0.2 PAVAN, GARIBALDI

Art. ...

«1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello

stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso reparti, enti od uffici della polizia di Stato che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali».

63.0.3 PAVAN, GARIBALDI

Art. ...

«1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale del soppresso ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia che abbia superato concorsi di ammissioni nella carriera stessa articolati in 3 prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

63.0.4 PAVAN, GARIBALDI

Art. ...

«1. Il trattamento economico riconosciuto dal nono comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è rapportato al settimo livello al compimento del quinto anno di anzianità nel grado».

63.0.5 PAVAN, GARIBALDI

Ricordo che gli emendamenti 63.0.1, 63.0.2, 63.0.3, 63.0.4, e 63.0.5, sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 64:

Art. 64.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo speci-

fico accantonamento « Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo fare una brevissima dichiarazione di voto.

Questo provvedimento viene esitato dall'Aula dopo un'attesa di lunghi anni. Si tratta pertanto di un provvedimento che ci muove ad esprimere un voto di assenso responsabile, in quanto la riforma del 1981 aveva creato perplessità e sperequazioni che sono durate fin troppo a lungo.

Di certo non riteniamo esaustive le norme varate in un testo che ha dovuto assemblare diverse finalità con disposizioni diverse per carattere e per destinazione. È questo l'aspetto negativo che noi sottolineiamo e che ci lascia perplessi nel prevedere un'operatività piena del testo che stiamo per approvare.

Fidiamo comunque che il Governo voglia promuovere, nel seguito, iniziative tese a raccordare la nutrita serie di interventi normativi, non ultimi quelli disposti con la decretazione. Lo sollecitiamo a tal fine perchè,

anche dall'esame del provvedimento che quest'oggi si trova alla nostra attenzione, appare necessario cogliere taluni aspetti comuni e raccordarli verso soluzioni univoche.

Rinnoviamo pertanto l'assenso inizialmente dichiarato.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo intendo esprimere il consenso a questo provvedimento perchè esso in parte pone rimedio ad alcune lacune della riforma introdotta con la legge n. 121 del 1981, che, come molte altre essenziali e tardive riforme del nostro paese, nate tra l'enfasi della consociazione, si è impantanata nella realtà.

I fatti stanno a dimostrare che ad oggi non è stato possibile dare una completa attuazione a tale riforma, senza contare che le non previste lacune della legge n. 121 hanno dato luogo a molteplici scompensi.

Con questo laborioso e fino all'ultimo sofferto disegno di legge n. 56 si cerca di mitigare alcuni dei suddetti scompensi. Per quanto esso rappresenti il massimo conseguito e conseguibile, restano a nostro giudizio necessarie ulteriori modifiche ad evitare ripercussioni negative nell'ordinamento del personale. E anche ad evitare ulteriori ritardi bene abbiamo fatto stamane ad approvare tale provvedimento.

Il nostro giudizio è dunque favorevole per le significative norme positive che creano condizioni di equità di trattamento tra il personale dei vari ruoli, che snelliscono le procedure concorsuali, che risolvono rilevanti problemi di carriera del personale che ha sempre portato il peso maggiore dell'usurante lavoro dell'ordine pubblico. Mi riferisco in particolare all'ormai annosa questione dei marescialli, per la quale, anche grazie alla buona volontà dell'amministrazione e alla profonda passione dimostrata durante il lungo lavoro intorno a questo atto dal prefetto Santoro, si è potuta trovare una soluzione che sembra essere per tutti soddisfacente.

Le questioni non risolte che restano, tra cui la mancata soluzione del problema del poliziotto polivalente, purtroppo sono realtà che ci creano qualche preoccupazione. La polizia, il suo finanziamento, i suoi problemi devono impegnare ad una speciale vigilanza il Parlamento. Deve essere fatto di tutto per evitare le vecchie diatribe — i «campanilismi di bottone» — che non agevolano il dialogo e la collaborazione tra le diverse forze di polizia.

Di tutto ciò la responsabilità — bisogna ammetterlo — è prevalentemente, se non esclusivamente, politica. Noi dobbiamo determinarci ad imporre nei fatti il coordinamento con una chiara volontà e senza tentennamenti. In effetti il coordinamento è rimasto solo sulla carta; si dovrebbe anzi dire che non si perdono occasioni per agevolare il proliferare di nuclei organizzati che, sotto l'egida della specializzazione, vanno ad accrescere il concetto dei corpi separati, controllati chissà da chi, se non addirittura destinati a sfuggire al controllo di chiunque e in particolare del Parlamento oltre che ad accrescere la confusione e la contrapposizione.

L'ultimo clamoroso esempio, a mio avviso, è il contenuto del decreto-legge emanato in seguito alla nota vicenda del metanolo, per non parlare dei nuclei ecologici cui pure abbiamo consentito ieri sera. Nulla si è fatto e poco si potrà fare al riguardo se il Parlamento non farà valere la propria volontà di realizzare concretamente questo qualificante ed importante aspetto della riforma di polizia. Con ciò intendiamo dire che, nonostante tutto questo, il nostro è un impegno consapevole e positivo, coscienti che con questo disegno di legge abbiamo creato le premesse per limare, per regolarizzare ogni situazione di screezio potenziale. Ciò non è sufficiente a completare la riforma, ma era indispensabile. Per arrivarci — ripeto — occorre la necessaria volontà politica. Il Gruppo al quale appartengo la dichiara pubblicamente e si impegna ad esternarla e a manifestarla nei fatti.

FLAMIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. La mia parte politica esprime un voto favorevole su questo provvedimento, senza però venir meno ad un obbligo, che è quello di rimarcare una insoddisfazione per il notevole ritardo con cui adempiamo a questo dovere che nei confronti delle forze della polizia di Stato avevamo da tempo.

Il provvedimento contiene norme necessarie a risolvere problemi del personale della polizia di Stato, problemi che sono stati posti al nostro esame da molto tempo e che i sindacati hanno sollevato di fronte al Governo. Questo ritardo è dovuto proprio a pigrizia, se non ad ostilità da parte del Governo. La legge di riforma ha riconosciuto al personale della polizia i diritti della libertà sindacale. In seguito alla smilitarizzazione, il sindacato della polizia ha potuto contrattare con il Ministero. Ricordo che le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto un accordo e che il Ministro dell'interno aveva sottoscritto un protocollo d'intesa, ma quella firma ancora oggi non è stata onorata, nonostante la buona volontà nostra, la buona volontà del Parlamento.

Sono trascorsi oltre due anni e noi auspichiamo che la Camera dei deputati possa in un tempo breve approvare questo provvedimento che è tanto atteso dal personale della polizia di Stato. Il Ministro, firmando quel protocollo di intesa, si impegnò a risolvere in via legislativa una serie di problemi attinenti proprio all'ordinamento del personale. Non è certo un fatto positivo che il Ministro dell'interno non sia riuscito ad onorare la sua firma di fronte al personale della polizia, di fronte a chi compie il suo dovere con grande sacrificio.

Nel corso di questi due anni vi sono state ancora una volta vittime fra le forze di polizia, uomini che appartengono al sindacato unitario di polizia e che questi problemi avevano posto con passione. Desidero qui ricordare per tutti il commissario Cassarà. Non appare, quindi, comprensibile l'ostilità del Governo e dell'amministrazione nei confronti di questi problemi o, almeno, una certa indifferenza in proposito. Con quanta ostinazione il Ministro del tesoro si è opposto all'accoglimento delle istanze del personale di polizia riconosciute giuste e necessa-

rie dal Ministro dell'interno per il miglior funzionamento della polizia di Stato!

Tra i punti contenuti nell'accordo richiamato vi erano norme attinenti all'inquadramento del personale dei ruoli tecnici, uno dei problemi di fondo per il funzionamento della polizia secondo i criteri voluti dalla riforma.

Non comprendiamo perchè certe esigenze, pure avvertite dal Ministro dell'interno, trovino poi ostilità nel Ministro del tesoro. Quando un Ministro di un Governo pone una firma su di un contratto, su di un impegno, su di un protocollo di intesa, non si capisce perchè la mano di un altro Ministro arresti un operato che risponde alle esigenze di miglioramento di un servizio essenziale per il paese, quale quello della operatività delle forze di polizia che sono in prima frontiera a combattere una battaglia assai ardua contro le organizzazioni criminali ed il terrorismo.

Voglio richiamare la grande importanza di questo provvedimento per quanto attiene ai ruoli tecnici. Gli articoli 14 e 25 di questo provvedimento riescono a formulare norme indispensabili per l'applicazione di uno dei punti essenziali della riforma. La legge n. 121 ha istituito, a fianco dei ruoli del personale che esplica funzioni di polizia, i ruoli del personale che svolge attività tecnica, attività tecnico-scientifica, attività professionale, ruoli di supporto indispensabili anche per l'organizzazione della polizia ed essenziali per poter mettere in grado il personale dei ruoli che svolgono attività di polizia di ottenere risultati, di sviluppare il carattere scientifico della polizia, ciò che rappresenta poi gran parte dell'attività e dell'impegno delle squadre mobili, della Digos. L'introduzione di tecniche moderne, le investigazioni connesse all'applicazione della legge Rogno-La Torre richiedono la lotta contro i grandi trafficanti di droga con mezzi moderni, richiedono il ricorso a tecnici esperti per analisi di laboratorio, di balistica, per l'analisi delle voci risultanti dalle intercettazioni telefoniche, delle impronte digitali, tecnici esperti delle telecomunicazioni e dell'informatica.

La mafia sa bene cosa significa questo quando a Palermo decide di uccidere, come

ha fatto, il perito Giaccone, un perito privato. Ed è ai periti privati che la polizia fino adesso ha dovuto ricorrere per determinate prestazioni. La Commissione antimafia chiede l'istituzione di un'organizzazione nazionale dei periti che deve essere a disposizione dei magistrati, che deve essere offerta dall'amministrazione della pubblica sicurezza. Ecco l'importanza di fare i concorsi, di provvedere quanto prima al giusto inquadramento per i ruoli tecnici. Sappiamo anche la grande importanza che ha per accelerare l'arresto dei criminali la computerizzazione delle impronte digitali. Ci troviamo su posizioni molto arretrate rispetto a quelle della polizia inglese o americana e questo è dovuto proprio ai ritardi dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Grazie, invece, all'impegno di nostri tecnici siamo all'avanguardia in altri settori e vediamo le polizie di altri paesi venire in Italia per studiare le nostre tecniche. Ma è fondamentale grazie all'impegno di un personale che da tempo opera nella polizia di Stato che si sono raggiunti determinati risultati.

Nel protocollo d'intesa firmato dal Ministro vi è poi una serie d'impegni per il superamento di vecchie ingiustizie che vengono attutite con l'approvazione di questo disegno di legge. Mi riferisco, anzitutto, all'ingiustizia patita dai vecchi appuntati, assunti in servizio come aggiunti o come ausiliari, che hanno svolto servizio per anni ed anni senza avere il riconoscimento, ai fini economici e di carriera, che meritavano. L'articolo 31 fa giustizia. Attuiamo il riconoscimento, con aumenti periodici del 2,50 per cento degli stipendi in godimento per ogni biennio o frazione di servizio prestato in qualità di aggiunti e di ausiliari. Questo è personale che è stato sottoposto ai turni più stressanti, che ha patito ingiustizie enormi nei servizi di ordine pubblico: i colleghi di Annarumma, i colleghi di Marino, uccisi dalle forze eversive, sono questi i proletari della polizia che quando hanno conquistato il sindacato hanno cominciato a far valere le loro giuste ragioni. Ed oggi il Senato si onora di riconoscerle in pieno.

L'articolo 26, anch'esso, risolve un problema importante, che rimedia a vecchie ingiui-

stizie, le ingiustizie che si sono imposte ai tempi di Scelba, quando si è provveduto alla ricostruzione di carriera per gli appartenenti alla polizia dell'Africa italiana, alla polizia stradale, alla polizia ferroviaria, quelli che in servizio hanno avuto tanti privilegi da scavalcare tutti gli altri, escludendo però i partigiani. Noi abbiamo ritirato un emendamento per favorire questa mattina la conclusione dei nostri lavori, un emendamento al quale, invece, tenevamo perchè con questo volevamo rendere giustizia ai partigiani che hanno operato nella polizia di Stato che sono stati invece discriminati, agli appartenenti al corpo di Liberazione, a coloro ai quali anche con la legge n. 476 del 1974 non sono stati dati i riconoscimenti dovuti. Noi criticiamo l'amministrazione dell'interno che non vuole riconoscere quello che riconosce invece l'amministrazione della difesa: l'equiparazione dei gradi partigiani ai gradi delle forze armate.

MITROTTI. Qualche Ministero ha inflazionato i numeri.

FLAMIGNI. Non si può attuare il criterio della ricostruzione di carriera ponendo una barriera; se colui che ha fatto il proprio dovere da partigiano deve avere la ricostruzione di carriera, la deve avere con lo stesso criterio con cui la ottiene l'ufficiale delle forze armate. Non si possono adottare due pesi e due misure quando la legge della Repubblica ha stabilito l'equiparazione dei gradi partigiani a quelli delle forze armate.

Il provvedimento poi risolve un difficile problema che è quello degli ispettori. Si tratta di un problema che ha travagliato l'organizzazione della pubblica sicurezza ed anche qui non possiamo fare a meno di rivolgere una severa critica nei riguardi dell'amministrazione dell'interno perchè la legge n. 121, la legge di riforma, istituiva la funzione dell'ispettore ed era questo uno degli aspetti fondamentali della riforma di polizia. Ebbene, l'ispettore deve essere considerato un esperto, uno specialista di polizia giudiziaria e di polizia investigativa. Per questo la legge prescriveva che la promozione dei marescialli al grado di ispettore, l'in-

quadramento dei marescialli nella funzione di ispettore doveva avvenire soprattutto con il riconoscimento dei titoli, cioè dell'esperienza prestata. Invece abbiamo visto che costoro sono stati sottoposti ad esami a volte a livello universitario per cui sono stati esclusi da questo inquadramento addirittura molti di questi meritevoli marescialli. Esperti marescialli non hanno partecipato, non sono stati messi in condizione di partecipare ai concorsi per ottenere il posto, che meritavano, di ispettori, per essere inquadrati in quelle funzioni di cui tanto bisogno ha l'amministrazione della pubblica sicurezza.

Qui apro una parentesi per criticare il Governo e l'amministrazione che non hanno ottemperato alle norme stesse della riforma sul potenziamento dei servizi e nuclei di polizia investigativa e giudiziaria. Negli ultimi tempi, abbiamo avuto un impoverimento delle Digos ed ora che siamo di fronte ad una ripresa del terrorismo interno e di quello internazionale è grave che si disperdano importanti esperienze. Ebbene pensiamo di poter rimediare con l'accordo che abbiamo raggiunto.

Infine siamo consapevoli di aver apportato un miglioramento al provvedimento predisposto dalla Commissione attraverso la modifica dell'articolo 17 e la soppressione dell'articolo 18. Per queste ragioni esprimiamo voto favorevole. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo la parola brevissimamente per dichiarare l'assenso del Gruppo della Democrazia cristiana ad un disegno di legge che porta, oltre al mio, il nome di altri colleghi come i senatori Mancino, Fimognari ed altri: nel 1983 all'inizio di questa legislatura, noi capimmo che l'esperienza dell'attuazione della legge n. 121, anche se significativa, doveva dar luogo a correttivi. Impostammo questo lavoro di confronto con il Governo e con le altre

forze politiche trovando spesso adesione ma spesso anche contrasto, soprattutto sotto il profilo della copertura finanziaria.

Diamo il nostro assenso convinto a questo disegno di legge con la soddisfazione di aver superato le difficoltà sottolineate da parte del Tesoro, che anche per noi non hanno molto significato poichè si tratta di venire incontro alle esigenze di un settore e di una categoria delicati nella vita del paese che, a nostro giudizio, vanno guardati con particolare attenzione al di là dei soliti parametri della copertura finanziaria.

Ci fa piacere aver potuto affrontare problemi di perequazione all'interno delle categorie della polizia di Stato, come si fa con questo provvedimento, e aver superato anche quelle discrasie, quei contrasti nel passaggio tra vecchio e nuovo che avevano punito soprattutto le categorie più esposte e più deboli (parlo soprattutto dei sottoufficiali e dei marescialli). Così facendo ci sembra di aver compiuto un atto di giustizia.

Riteniamo che il provvedimento al nostro esame, che sana alcune situazioni, completa le lacune esistenti facendo superare gli inconvenienti del precedente ordinamento in modo da far decollare finalmente la riforma della polizia di Stato, che è essenziale per il coordinamento operativo tra le forze dell'ordine se vogliamo serenamente combattere la delinquenza organizzata, il terrorismo e tutte le forme di criminalità.

Con questi sentimenti, ringraziando il relatore Pavan che è stato bravissimo nel mediare e che ha svolto un lavoro di grande ricucitura tra le forze politiche ed il Governo, confermiamo il voto favorevole della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 20 maggio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente dibattito.

La seduta è tolta (ore 13).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari